
Linea vita

BPM DOMANI SERENO



NOTA INFORMATIVA

(da consegnare al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione della polizza)

PREMESSA

L'informativa precontrattuale e quella in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

1.1 - Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

BipiemmeVita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17.3.1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimento ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999)

L'indirizzo della sede legale è: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Società o Compagnia.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Ogni contratto della linea "BPM Domani Sereno" qui descritto, è un'assicurazione PIP (Piano Individuale di Previdenza, disciplinato dall'art. 9 - ter D. Lgs. 124/93) e viene definito come:

• Assicurazione pensionistica individuale - a premi ricorrenti (tariffa 11F).

I PIP sono tipologie di contratti che hanno lo scopo di erogare una rendita vitalizia rivalutabile integrativa rispetto a quella garantita dal sistema previdenziale obbligatorio.

2.1 – Destinatari

L'adesione ai piani individuali di previdenza attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita è volontaria.

Tuttavia in base alla disciplina fiscale vigente non tutti i soggetti che aderiscono ai suddetti piani pensionistici hanno la facoltà di godere pienamente dei benefici fiscali previsti dalla normativa stessa.

A tale riguardo si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 2.11.

In questo contratto il Contraente e l'Assicurato sono la medesima persona.

2.2 - Prestazioni del contratto

La Società liquiderà alla scadenza del contratto (di seguito definita) e in caso di vita del Contraente/Assicurato una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante del Contraente/Assicurato.

L'ammontare della rendita si determina moltiplicando il capitale maturato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione indicato nell'allegato (A) relativo all'età a scadenza, al sesso ed all'anno di nascita del Contraente/Assicurato.

Tali coefficienti potranno essere modificati in base a quanto riportato di seguito al punto 2.7.

Nel momento in cui il Contraente/Assicurato acquisisce il diritto alla prestazione può scegliere, in luogo della liquidazione della prestazione di rendita sopra descritta, una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del Contraente/Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite. In questo caso l'importo della rendita verrà comunicato al momento di esercizio di questa opzione;
- un capitale fino al massimo del 50% del valore della rendita stessa. Il limite del 50% non si applica a quei Contraenti/Assicurati che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28/04/1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15/11/1992 ("vecchi iscritti"). Qualora l'importo annuo della rendita ottenuta maturata alla scadenza del contratto risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'

art.3 commi 6 e 7 della Legge n. 335 del 8/8/95, il Contraente/Assicurato può richiedere in toto la liquidazione della prestazione di rendita sotto forma di capitale.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società entro la data di scadenza del contratto.

La scadenza del contratto è il termine in corrispondenza del quale maturano i requisiti per l'erogazione delle prestazioni. In particolare:

- per le prestazioni di vecchiaia i requisiti maturano al compimento dell'età pensionabile del Contraente/Assicurato, stabilita per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione a forme di previdenza complementare sia collettiva che individuale; per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa l'età pensionabile è quella prevista all'art.1, comma 20, della legge 08/08/1995, n. 335 (al momento fissata a 57 anni);
- per le prestazioni di anzianità i requisiti maturano alla cessazione dell'attività lavorativa del Contraente/Assicurato con un minimo di quindici anni di partecipazione a forme di previdenza complementare sia collettiva che individuale ed a condizione che l'età del Contraente/Assicurato stesso sia di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Inoltre, in caso di morte del Contraente/Assicurato prima della scadenza del contratto, la Società corrisponderà immediatamente agli aventi diritto il capitale maturato fino alla data di decesso.

2.3 - Durata del contratto

Per durata del contratto si intende la differenza in anni interi tra l'età pensionabile fissata nel regime obbligatorio di appartenenza, come indicato nell'art. 9 del Decreto, e l'età del Contraente/Assicurato alla decorrenza del contratto.

Qualora l'età pensionabile cambi a seguito di modifiche normative o di professione del Contraente/Assicurato, la durata del contratto sarà ricalcolata di conseguenza.

Il Contraente/Assicurato, a scadenza, ha la facoltà di prolungare la durata del contratto per un periodo non superiore a cinque anni dandone comunicazione alla Società.

Durante il periodo di differimento è possibile proseguire nel versamento del premio stabilito.

2.4 - Informazioni sui premi

A fronte delle prestazioni previste è dovuto un premio periodico per tutta la durata del contratto ma comunque non oltre la morte del Contraente/Assicurato. Il premio ricorrente è frazionabile in rate sub annuali e può essere versato secondo frequenze annuali, semestrali, trimestrali, mensili, in base ai valori minimi indicati in tabella:

Premio	Frequenza	Multipli di
minimo		incremento
€. 900	Frequenza annuale	€. 60
€. 450	Frequenza semestrale	€. 30
€. 225	Frequenza trimestrale	€. 15
€. 75	Frequenza mensile	€. 5

Ad ogni ricorrenza annuale il Contraente/Assicurato ha la facoltà di modificare sia la frequenza del versamento dei premi sia il loro ammontare, nel rispetto degli importi minimi indicati in tabella.

Il Contraente/Assicurato può inoltre decidere di sospendere il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per le prestazioni maturate sino al momento della sospensione.

E' comunque possibile riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi.

Per esercitare tali facoltà il Contraente/Assicurato deve inviare richiesta scritta alla Società con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla ricorrenza annuale.

Su ogni premio versato la Compagnia applica un caricamento pari al 7% del premio stesso.

Su ogni premio periodico versato, la Compagnia trattiene inoltre un importo fisso a titolo di diritti, così determinato:

€. 6,00	Frequenza annuale
€. 3,00	Frequenza semestrale
€. 1,50	Frequenza trimestrale
€. 0,50	Frequenza mensile

Inoltre, in qualunque momento, il Contraente/Assicurato, ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a €. 100 o suoi multipli. Anche sui premi aggiuntivi grava un caricamento pari al 7% del premio stesso mentre non è prevista la trattenuta dell'importo fisso sopra descritto.

2.5 - Modalità di versamento dei premi

Il pagamento dei premi avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto di risparmio che il Contraente/Assicurato intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano o sue controllate e collegate. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato concludesse il proprio rapporto con il citato Istituto di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo continuando a versare i premi residui fino alla scadenza prestabilita del contratto. In questa ipotesi dovrà essere inviata comunicazione scritta alla Società comunicando le nuove coordinate bancarie. La Società provvederà ad emettere moduli RID di addebito sul nuovo conto.

2.6 - Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione

Le forme assicurative qui descritte sono collegate ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Speciale "BPM SICURGEST", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali. Il risultato della gestione è certificato annualmente da una Società di Revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 che ne attesta la correttezza ed i risultati conseguiti.

I premi versati dal Contraente/Assicurato, al netto degli oneri di acquisizione e gestione, confluiscono nella gestione separata e vengono investiti dalla Società in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) e producono un rendimento finanziario.

Il risultato finanziario della gestione viene attribuito al contratto annualmente, secondo le modalità stabilite nelle Condizioni Contrattuali, a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni per un'aliquota di retrocessione non inferiore al 85% del rendimento realizzato dalla Gestione Speciale stessa. Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione. I risultati così ottenuti sono definitivamente acquisiti da parte del Contraente/Assicurato.

Si precisa che la misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore al 2% annuo composto.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo personalizzato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

2.7 – Basi di calcolo dei coefficienti e delle relative prestazioni

I coefficienti utilizzati per il calcolo delle prestazioni sono stati determinati sulla base delle seguenti ipotesi:

- ipotesi demografica: nel corso della costituzione della prestazione tavole SIM e SIF 1992, tavola RG48 derivante dalla proiezione demografica elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato per la determinazione dei coefficienti di rendita;
- ipotesi finanziaria: tasso annuo composto dello 0% per il capitale in fase di costituzione e del 2% per la rendita in fase di erogazione.

Nel caso in cui nel corso del contratto si verifichino degli scostamenti rispetto a queste ipotesi è facoltà della Compagnia procedere alla modifica delle stesse, a condizione che:

- si siano verificate comprovate variazioni della probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'Istat e pubblicata sull'annuario ISTAT, o da altro qualificato organismo pubblico e desunte da un'analisi statistica del portafoglio polizze della Compagnia;
- siano trascorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del contratto;
- non ci si trovi nei tre anni antecedenti la fase di erogazione della rendita;
- non sia già iniziata l'erogazione della rendita.

La modifica delle basi demografiche è principalmente riconducibile alla presumibile crescente longevità (speranza di vita media) della popolazione; tale circostanza implica l'aumento del numero di anni previsti di erogazione della rendita e conseguentemente la diminuzione dell'ammontare della rata di rendita.

L'aggiornamento delle basi tecniche non avrà effetto né sulla rendita già maturata in fase di costituzione nè sulle rendite già in corso di erogazione poiché le nuove basi saranno applicate alle sole prestazioni che verranno determinate dal versamento dei premi successivi all'entrata in vigore delle nuove basi tecniche.

A richiesta del Contraente/Assicurato, è ammesso il trasferimento della posizione individuale a seguito della modifica delle basi tecniche. A tale scopo la Compagnia comunica ad ogni Contraente/Assicurato detta modifica quattro mesi prima dall'entrata in vigore.

Si precisa che sono inoltre previste spese per il servizio di erogazione della rendita pari all'1,25% annuo.

2.8 - Riscatto

2.8.1 Riscatto per decesso

In caso di morte del Contraente/Assicurato prima della scadenza, il contratto viene riscattato dai Beneficiari designati, ai quali la Società liquiderà una prestazione pari al capitale rivalutato al momento del decesso.

2.8.2 Riscatto per altre cause

Il Contraente/Assicurato può richiedere il riscatto del capitale maturato, con documentazione probante il diritto, ai sensi dell' art.7 comma 4 D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in caso di:

- acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari (riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche).

Il riscatto può essere richiesto anche limitatamente ad una parte del capitale maturato.

Il riscatto in tali ipotesi può essere richiesto dopo almeno otto anni di iscrizione alle forme di previdenza previste dal D. lgs 124/93. Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione richiesti per avvalersi della facoltà di riscatto, si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche collettive e individuali maturati dal Contraente/Assicurato, per i quali non è stato esercitato il diritto di riscatto.

Il riscatto del capitale maturato è ammesso anche nel caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica.

Il valore di riscatto si ottiene sottraendo al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto una spesa fissa pari a €. 40.

La richiesta di riscatto dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata.

2.9 -Trasferimento verso e da altre forme previdenziali

E' consentito trasferire l'intera posizione assicurativa maturata ad un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale prevista dal Decreto non prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza del contratto.

Il trasferimento per periodi inferiori ai tre anni dalla decorrenza è ammesso qualora venga richiesto a seguito del cambio di attività; in questo caso infatti il Contraente/Assicurato può trasferire senza nessun vincolo temporale la propria posizione individuale al fondo pensione complementare a cui avrà facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa.

La somma da trasferire è pari al valore di riscatto, così come precisato al punto precedente.

E' consentito il trasferimento nel presente contratto, dell'intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. In tal caso la somma trasferita disponibile dal vecchio fondo verrà diminuita della spesa fissa di €. 100.

2.10 - Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il Contraente/Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente/Assicurato e dalla Società ed è stata corrisposta la relativa rata di premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente/Assicurato, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto.

La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese sostenute per l'emissione del contratto, evidenziate alla voce "diritti" indicata in polizza.

2.11 - Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile e aspetti giuridici del contratto di assicurazione sulla vita (alla data di redazione della presente nota)

Regime fiscale dei premi versati

Il premio pagato non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.

I premi versati nelle forme pensionistiche individuali dal Contraente/Assicurato sono deducibili dal reddito del Contraente/Assicurato ai fini IRPEF alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

La deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque con un massimo di €. 5.164,57.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, e per tale lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l'importo complessivamente deducibile non può comunque superare un ammontare pari ai redditi diversi da quelli da lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di t.f.r. destinata a detta forma, fermi restando i limiti sopra esposti. Tale vincolo non viene applicato se:

- non è stata istituita una forma pensionistica collettiva oppure la stessa sebbene istituita da oltre due anni non è ancora operante;
- il rapporto di lavoro non prevede l'istituto del t.f.r.;

- la forma collettiva è stata istituita unicamente sulla base di accordi tra lavoratori;
- l'aderente è un pubblico dipendente che non ha optato per la trasformazione dell'indennità di fine rapporto in t.f.r.:
- l'aderente risulta già iscritto al 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15 novembre 1992, a condizione che non abbia riscattato la sua posizione previdenziale.

Se il Contraente/Assicurato non ha usufruito della deduzione, deve comunicarlo alla Società, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio. L'importo di premio non dedotto non concorrerà a formare la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulla prestazione al momento della sua erogazione.

Regime fiscale in fase di costituzione delle prestazioni

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato dalle posizioni individuali in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

Regime fiscale delle somme assicurate

I piani pensionistici individuali sono soggetti al seguente regime fiscale.

Prestazioni erogate in forma di rendita:

- per gli importi corrispondenti ai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, formano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono soggette ad imposta progressiva. Risulta quindi esente da imposta la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e la parte corrispondente ai premi non dedotti;
- per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi da capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Prestazioni erogate in forma di capitale:

- a) Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti anche parziali, sono soggetti a tassazione separata tranne i casi di seguito elencati. In generale la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto. A seguito della maturazione del diritto alla liquidazione della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione del Contraente/Assicurato degli ultimi cinque anni.
 - Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei premi non dedotti. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica dia luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al 50% di quello dell'assegno sociale stabilito dalla Legge. In tale caso è facoltà del Contraente /Assicurato di chiedere la liquidazione dell'intera prestazione. Per prestazione "spettante in forma periodica" deve intendersi la prestazione annua periodica che deriva dai due terzi dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione;
 - se i capitali complessivamente erogati superano un terzo e fino ad un massimo del 50% dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'intero importo al netto dei soli premi non dedotti.
- b) Il valore di riscatto totale corrisposto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione pensionistica, ad eccezione di quello corrisposto a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (a cui è applicabile il regime di tassazione separata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei premi non dedotti), costituisce reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, viene dunque applicata la tassazione progressiva, e si assume al netto della parte corrispondente ai premi non dedotti.
- c) Le somme erogate in caso di riscatto per decesso sono soggette a tassazione separata applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei premi non dedotti.
- d) Il trasferimento ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal Decreto è esente da ogni onere fiscale.

Persone fiscalmente a carico.

E' ammessa l'adesione al Piano Individuale di Previdenza anche da parte di Contraenti/Assicurati che risultino fiscalmente a carico di altri soggetti. La deduzione spetta innanzitutto al Contraente/Assicurato nei limiti del suo reddito e senza applicazione del limite percentuale del 12% e, per la parte eccedente, al contribuente del quale il Contraente/Assicurato stesso risulta a carico, nei limiti del suo plafond deducibile.

Impignorabilità e insequestrabilità

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente/Assicurato o al Beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili da parte del creditore.

2.12 - Regole relative all'esame dei reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società e precisamente a: Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano - Fax 0277005903 - Reclami@bpmvita.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

2.13 - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

2.14 - Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

2.15 - Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore.

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

3.1 - Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà al Contraente/Assicurato tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.

3.2 - Informazioni relative al contratto

Qualora, nel corso della durata contrattuale, quanto riportato nei precedenti punti 2 dovesse subire variazioni per modifiche della legislazione applicabile al contratto, la Società fornirà per iscritto al Contraente/Assicurato tutte le specifiche del caso.

3.3 - Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente/Assicurato il livello progressivamente raggiunto dalla prestazione assicurata.

3.4 - Informazioni relative al valore di riscatto

A seguito di richiesta scritta del Contraente/Assicurato, la Società fornirà, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

N.B. Il Contraente può in qualsiasi momento chiedere alla Società chiarimenti ed informazioni relative al contratto. Qualora vertano su dati personali e/o sensibili relativi al Contraente/Assicurato, al fine di garantirne la riservatezza, ai sensi della legge 675/9, tali richieste andranno inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. La Società si impegna a dare riscontro scritto a tali richieste entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.

TERMINOLOGIA

SOCIETA' o COMPAGNIA l'impresa assicuratrice, ossia Bipiemme Vita S.p.A.

TARIFFA è il codice che identifica ciascuna forma assicurativa

CONDIZIONI CONTRATTUALI documento che disciplina il contratto di assicurazione

POLIZZA documento che prova l'esistenza del contratto

CONTRAENTE persona fisica che sottoscrive il contratto (in questo contratto

coincidente con l'Assicurato)

ASSICURATO persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto (in questo

contratto coincidente con il Contraente)

SOGGETTO SU CUI GRAVA IL CARICO FISCALE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO soggetto che può dedurre i premi versati a favore del

Contraente/Assicurato fiscalmente a suo carico

BENEFICIARIO persona física, designata dal Contraente/Assicurato, a cui

vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione

REVERSIONARIO persona física a cui deve essere pagata la rendita vitalizia in

caso di morte del Beneficiario diretto

DECORRENZA data di inizio della copertura assicurativa

PREMIO LORDO importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere

le prestazioni previste dal contratto

PREMIO NETTO premio lordo al netto dei diritti

CAPITALE ASSICURATO è la somma garantita dalla Società al Beneficiario, pagabile

alla scadenza del contratto

RISERVA MATEMATICA l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro agli

obblighi che le derivano dal contratto

DECRETO Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive

modificazioni ed integrazioni

GESTIONE SPECIALE BPM

SICURGEST

è l'insieme delle attività che la Società gestisce a copertura degli obblighi assunti con contratti di tipo rivalutabile,

separatamente dalle altre attività patrimoniali

CONDIZIONI CONTRATTUALI



ASSICURAZIONE PENSIONISTICA INDIVIDUALE - A PREMI RICORRENTI.

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Articolo 2 - Prestazioni assicurate

La Società liquiderà alla scadenza del contratto (di seguito definita) e in caso di vita del Contraente/Assicurato una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante del Contraente/Assicurato.

L'ammontare della rendita si determina moltiplicando il capitale maturato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione indicato nell'allegato (A) relativo all'età a scadenza, al sesso ed all'anno di nascita del Contraente/Assicurato.

La scadenza del contratto è il termine in corrispondenza del quale maturano i requisiti per l'erogazione delle prestazioni. In particolare:

- per le prestazioni di vecchiaia i requisiti maturano al compimento dell'età pensionabile del Contraente/Assicurato, stabilita per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione a forme di previdenza complementare sia collettiva che individuale; per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa l'età pensionabile è quella prevista all'art.1, comma 20, della legge 08/08/1995, n.335 (al momento fissata a 57 anni);
- per le prestazioni di anzianità i requisiti maturano alla cessazione dell'attività lavorativa del Contraente/Assicurato con un minimo di quindici anni di partecipazione a forme di previdenza complementare sia collettiva che individuale ed a condizione che l'età del Contraente/Assicurato stesso sia di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In questo contratto Assicurato e Contraente coincidono.

Articolo 3 – Opzioni alla scadenza del contratto

Il Contraente/Assicurato, alla data di scadenza del contratto e in caso di vita del Contraente/Assicurato, in luogo della corresponsione della prestazione di rendita annua vitalizia (art. 2 - Prestazioni assicurate), può scegliere una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella del Contraente/Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite. In questo caso l'importo della rendita verrà comunicato al momento di esercizio di questa opzione;
 - un capitale fino al massimo del 50% del valore della rendita stessa. Il limite del 50% non si applica a quegli Assicurati che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28/04/1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15/11/1992 ("vecchi iscritti"). Qualora l'importo annuo del 50% della rendita maturata alla scadenza del contratto risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all' art. 3 commi 6 e 7 della Legge n. 335 del 8/8/95, il Contraente/Assicurato può richiedere in toto la liquidazione della prestazione di rendita sotto forma di capitale .

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società entro la data di scadenza del contratto.

Articolo 4 - Prestazioni in caso di premorienza

In caso di morte del Contraente/Assicurato prima della scadenza, il contratto si risolve. La Società corrisponderà ai Beneficiari designati una prestazione pari al capitale rivalutato al momento del decesso.

Qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga nel corso dell'erogazione della rendita, nulla è più dovuto da parte della Società.

Tuttavia qualora il Contraente/Assicurato abbia richiesto una rendita reversibile, in caso di suo decesso nel corso dell'erogazione, la Società corrisponderà la rendita al reversionario vivente.

Articolo 5 - Rischio morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto della professione e dello stato di salute del Contraente/Assicurato.

Articolo 6 - Premio

L'assicurazione richiede il versamento di premi periodici di importo costante in base alla rateazione prescelta al momento della sottoscrizione del contratto, tuttavia è facoltà del Contraente/Assicurato variare l'importo dei premi periodici da versare per la residua durata contrattuale con il vincolo che l'ammontare dovuto non può essere inferiore agli importi minimi stabiliti dalla tariffa.

Inoltre il Contraente/Assicurato può sospendere i versamenti in qualsiasi momento e riprenderli ad una qualsiasi ricorrenza annuale successiva a quella di sospensione.

Per esercitare tali facoltà il Contraente/Assicurato deve inviare richiesta scritta alla Società con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla ricorrenza annuale.

I premi ricorrenti saranno corrisposti attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto di risparmio che il Contraente/Assicurato intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano o sue controllate e collegate.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato concludesse il proprio rapporto con il citato Istituto di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo continuando a versare i premi residui fino alla scadenza prestabilita del contratto. In questa ipotesi dovrà essere inviata comunicazione scritta alla Società indicando le nuove coordinate bancarie. La Società provvederà ad emettere moduli RID di addebito sul nuovo conto corrente.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente/Assicurato non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né abbia provveduto all'incasso a domicilio. E' ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.

A fronte delle prestazioni previste è dovuto un premio periodico per tutta la durata del contratto ma comunque non oltre la morte del Contraente/Assicurato. Il premio ricorrente è frazionabile in rate sub annuali e può essere versato secondo frequenze annuali, semestrali, trimestrali, mensili, in base ai valori minimi indicati in tabella:

Premio	Frequenza	Multipli di
minimo		incremento
€. 900	Frequenza annuale	€. 60
€. 450	Frequenza semestrale	€. 30
€. 225	Frequenza trimestrale	€. 15
€. 75	Frequenza mensile	€. 5

Su ogni premio versato la Compagnia applica un caricamento pari al 7% del premio stesso.

Su ogni premio periodico versato, la Compagnia trattiene inoltre un importo fisso a titolo di diritti, così determinato:

€. 6,00	Frequenza annuale
€. 3,00	Frequenza semestrale
€. 1,50	Frequenza trimestrale
€. 0,50	Frequenza mensile

Inoltre, in qualunque momento, il Contraente/Assicurato, ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a €. 100 o suoi multipli. Anche sui premi aggiuntivi grava un caricamento pari al 7% del premio stesso mentre non è prevista la trattenuta dell'importo fisso sopra descritto.

Articolo 7 – Basi di calcolo dei coefficienti e delle relative prestazioni

I coefficienti utilizzati per il calcolo delle prestazioni sono stati determinati sulla base delle seguenti ipotesi:

- ipotesi demografica: nel corso della costituzione della prestazione tavole SIM e SIF 1992, tavola RG48 derivante dalla proiezione demografica elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato per la determinazione dei coefficienti di rendita;
- ipotesi finanziaria: tasso annuo composto dello 0% per il capitale in fase di costituzione e del 2% per la rendita in fase di erogazione.

Nel caso in cui nel corso del contratto si verifichino degli scostamenti rispetto a queste ipotesi è facoltà della Compagnia procedere alla modifica delle stesse, a condizione che:

- si siano verificate comprovate variazioni della probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'Istat e pubblicata sull'annuario ISTAT, o da altro qualificato organismo pubblico e desunte da un'analisi statistica del portafoglio polizze della Compagnia;
- siano trascorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del contratto:
- non ci si trovi nei tre anni antecedenti la fase di erogazione della rendita;
- non sia già iniziata l'erogazione della rendita.

La modifica delle basi demografiche è principalmente riconducibile alla presumibile crescente longevità (speranza di vita media) della popolazione; tale circostanza implica l'aumento del numero di anni previsti di erogazione della rendita e conseguentemente la diminuzione dell'ammontare della rata di rendita.

L'aggiornamento delle basi tecniche non avrà effetto né sulla rendita già maturata in fase di costituzione nè sulle rendite già in corso di erogazione poiché le nuove basi saranno applicate alle sole prestazioni che verranno determinate dal versamento dei premi successivi all'entrata in vigore delle nuove basi tecniche.

A richiesta del Contraente/Assicurato, è ammesso, senza oneri aggiuntivi, il trasferimento della posizione individuale a seguito della modifica delle basi tecniche. A tale scopo la Compagnia comunica ad ogni Contraente/Assicurato detta modifica quattro mesi prima dall'entrata in vigore. Il Contraente dovrà comunicare alla Società a mezzo raccomandata a/r entro quattro mesi dal ricevimento della notifica della variazione delle basi di calcolo, la mancata accettazione delle stesse e la richiesta di trasferimento della propria posizione individuale.

Si precisa che sono inoltre previste spese per il servizio di erogazione della rendita pari all'1,25% annuo.

SEZIONE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 8 - Durata del contratto e requisiti alla scadenza

Per durata del contratto si intende la differenza in anni interi tra l'età pensionabile fissata nel regime obbligatorio di appartenenza e l'età del Contraente/Assicurato alla decorrenza del contratto.

Qualora l'età pensionabile cambi a seguito di modifiche normative o di professione del Contraente/Assicurato, la durata del contratto sarà ricalcolata.

Articolo 9 - Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente/Assicurato e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. Qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

Articolo 10 - Diritto di recesso del Contraente/Assicurato

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Bipiemme Vita S.p.A. - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 - Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente/Assicurato, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto.

La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese sostenute per l'emissione del contratto, evidenziate alla voce "diritti" indicata in polizza.

SEZIONE III- REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Articolo 11 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto - facente parte di una speciale categoria di assicurazioni - la Società ha istituito una forma di gestione degli investimenti denominata GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della "GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'85%. La misura annua di rivalutazione durante la fase di costituzione della rendita è uguale al rendimento attribuito e non può comunque risultare inferiore al 2%. Durante la fase di erogazione della rendita la misura annua di rivalutazione sarà pari al rendimento attribuito al netto del tasso tecnico (2%), scontato per il periodo di un anno di detto tasso tecnico.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

La rivalutazione sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° gennaio di ciascun anno in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Società.

Il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo al capitale assicurato in vigore nell'anno precedente un importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato in vigore nell'anno precedente per la misura annua di rivalutazione, definita al precedente punto A).

Il capitale determinato da ogni versamento effettuato nel corso dell'anno verrà rivalutato applicando la medesima misura di rivalutazione, per il periodo trascorso tra la data di versamento del premio e quella di rivalutazione.

Gli aumenti del capitale assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute saranno annualmente comunicati al Contraente/Assicurato per iscritto.

Durante il periodo di erogazione la rendita vitalizia verrà rivalutata ad ogni ricorrenza anniversaria della sua erogazione, incrementando la rendita maturata alla ricorrenza precedente della misura annua di rivalutazione, definita al precedente punto A).

Articolo 12 - Riscatto

Il Contraente/Assicurato può richiedere il riscatto del capitale maturato, con documentazione probante il diritto, ai sensi dell' art.7 comma 4 D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in caso di:

- acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari (riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche).

Il riscatto può essere richiesto anche limitatamente ad una parte del capitale maturato.

Il riscatto in tali ipotesi può essere richiesto dopo almeno otto anni di iscrizione alle forme di previdenza previste dal D. lgs 124/93. Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione richiesti per avvalersi della facoltà di riscatto, si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche collettive e individuali maturati dal Contraente/Assicurato, per i quali non è stato esercitato il diritto di riscatto.

Il riscatto del capitale maturato è ammesso anche nel caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica.

Il valore di riscatto si ottiene sottraendo al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto una spesa fissa pari a €. 40.

La richiesta di riscatto dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata.

Articolo 13 – Trasferimento verso altre forme previdenziali

Il Contraente/Assicurato trascorsi tre anni dalla decorrenza del contratto può richiedere il trasferimento dell'intera posizione assicurativa maturata ad un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale prevista dal Decreto.

Il trasferimento per periodi inferiori ai tre anni dalla decorrenza è ammesso qualora venga richiesto a seguito del cambio di attività lavorativa; in questo caso infatti il Contraente/Assicurato può trasferire senza nessun vincolo temporale la propria posizione individuale al fondo pensione complementare a cui avrà facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa.

La somma da trasferire è pari al valore di riscatto, così come definito al punto precedente.

Articolo 14 – Trasferimento da altre forme previdenziali

E' consentito il trasferimento nel presente contratto, dell'intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. In tal caso la somma trasferita disponibile dal vecchio fondo verrà diminuita della spesa fissa di 100 euro.

SEZIONE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

Articolo 15 - Beneficiari

Il Beneficiario della prestazione è il Contraente/Assicurato, anche nel caso di una parziale conversione della rendita in capitale.

Nel caso di esercizio dell'opzione di reversibilità, dopo il decesso del Contraente/Assicurato, diventa Beneficiario il Reversionario.

Articolo 16 – Pagamento delle prestazioni da parte della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ovvero debbono essere consegnati:

- originale di polizza;
- eventuali appendici al contratto:
- copia del documento d'identità e codice fiscale dei beneficiari;
- la documentazione necessaria a comprovare l'entrata in quiescenza del Contraente/Assicurato.

Per i pagamenti conseguenti al decesso del Contraente/Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società;
- atto notorio dal quale risulti se il Contraente/Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento nonché gli estremi anagrafici degli aventi diritto in qualità di Beneficiari. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso.

In caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica:

• richiesta sottoscritta dal Contraente/Assicurato specificando la denominazione e l'indirizzo della forma pensionistica di destinazione.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso il domicilio della Società o presso i soggetti da questa abilitati.

SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'

Articolo 17 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 18 - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

Articolo 19 - Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST

- Art. 1 Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "BPM Sicurgest".
- Art. 2 Nella gestione speciale BPM Sicurgest., in seguito anche "Gestione", confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione medesima.

Le attività ivi gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme di legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- Art. 3 La gestione BPM Sicurgest è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono soggetti a certificazione:
- la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione;
- il rendimento annuo conseguito dalla gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.
- Art. 4 Il rendimento annuo della gestione, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quell'esercizio, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.

Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo al lordo delle ritenute d'acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione e cioè al prezzo d'acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione, determinate in base al valore di iscrizione.

- Art. 5 Ai fini della determinazione del rendimento annuo di cui all'articolo precedente, l'esercizio decorre dal 1 novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
- Art. 6 La Società si riserva di apportare al precedente art. 4 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30.06.2003 N. 196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, UCI, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Galleria de Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

ALLEGATO A

	MASCHI			
		RATEAZIONE DI	ELLA RENDITA	
ETA'	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
55	0,047355	0,046794	0,046519	0,046337
56	0,048574	0,047984	0,047694	0,047503
57	0,049871	0,049249	0,048944	0,048743
58	0,051255	0,050599	0,050277	0,050065
59	0,052737	0,052042	0,051701	0,051477
60	0,054329	0,053592	0,053231	0,052993
61	0,056041	0,055257	0,054874	0,054621
62	0,057883	0,057048	0,056639	0,056369
63	0,059869	0,058975	0,058538	0,058251
64	0,062013	0,061055	0,060587	0,060278
65	0,064333	0,063302	0,062799	0,062468
66	0,066847	0,065735	0,065192	0,064836
67	0,069578	0,068374	0,067788	0,067402
68	0,072552	0,071244	0,070607	0,070189
69	0,075795	0,074369	0,073675	0,073220
70	0,079339	0,077777	0,077019	0,076522
71	0,083218	0,081501	0,080669	0,080124
72	0,087472	0,085577	0,084660	0,084060
73	0,092145	0,090044	0,089030	0,088366
74	0,097284	0,094946	0,093819	0,093082
75	0,102945	0,100331	0,099073	0,098251
76	0,109179	0,106243	0,104833	0,103914
77	0,116049	0,112737	0,111151	0,110119
78	0,123638	0,119886	0,118094	0,116929
79	0,132049	0,127778	0,125744	0,124424
80	0,141413	0,136526	0,134207	0,132704

		FEM	MINE	
		RATEAZIONE	DELLA RENDITA	
ETA'	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
55	0,041825	0,041387	0,041171	0,041029
56	0,042728	0,042271	0,042046	0,041897
57	0,043689	0,043211	0,042976	0,042821
58	0,044713	0,044213	0,043967	0,043804
59	0,045807	0,045282	0,045024	0,044853
60	0,046977	0,046425	0,046154	0,045975
61	0,048230	0,047648	0,047363	0,047174
62	0,049575	0,048960	0,048659	0,048460
63	0,051020	0,050370	0,050051	0,049840
64	0,052578	0,051887	0,051549	0,051325
65	0,054259	0,053524	0,053164	0,052926
66	0,056078	0,055293	0,054909	0,054656
67	0,058052	0,057211	0,056800	0,056529
68	0,060199	0,059296	0,058854	0,058563
69	0,062543	0,061568	0,061092	0,060779
70	0,065108	0,064052	0,063537	0,063198
71	0,067924	0,066775	0,066216	0,065848
72	0,071023	0,069768	0,069158	0,068756
73	0,074444	0,073067	0,072398	0,071958
74	0,078233	0,076713	0,075976	0,075492
75	0,082441	0,080756	0,079939	0,079403
76	0,087129	0,085249	0,084339	0,083743
77	0,092369	0,090259	0,089239	0,088572
78	0,098242	0,095858	0,094709	0,093958
79	0,104848	0,102137	0,100833	0,099983
80	0,112305	0,109201	0,107712	0,106742

AGE SHIFT			
MASCHI		FEMMINE	
Anno di	Cambiamento	Anno di	Cambiamento
nascita	età	nascita	età
fino al1932	2	fino al 1936	2
dal 1932 al 1941	1	dal 1937 al 1943	1
dal 1942 al 1951	0	dal 1944 al 1950	0
dal 1952 al 1965	-1	dal 1951 al 1964	-1
dal 1965 in poi	-2	dal 1964 in poi	-2

L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. Al risultato così ottenuto va aggiunto il fattore di correzione riportato nella tabella age shift "Cambiamento di età".